



Ministero dell'Istruzione

LICEO "P. NERVI – G. FERRARI"

P.zza S. Antonio – 23017 Morbegno (So)


Indirizzi: Artistico, Linguistico, Scientifico, Scientifico - opz. Scienze applicate – scienze umane

email certificata: SOPS050001@pec.istruzione.it

email Uffici: ismorbegno@libero.it – sops050001@istruzione.it

Tel. 0342612541 - 0342610284 / Fax 0342600525 – 0342610284

C.F. 91016180142



Circolare n. 142

Morbegno, 17 agosto 2021

Alla Cortese Attenzione
Docenti
Personale ATA
Collaboratori scolastici
Personale Scolastico Tutto
Via Registro Elettronico – Al sito -

Oggetto: richiesta invio Certificazione Verde COVID-19 in segreteria

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge n.111 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.

La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde è rilasciata, dalle competenti autorità sanitarie, nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che "*i dirigenti scolastici ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...*", ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*". Alla "sanzione", che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione (da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020).

Il mancato possesso della certificazione verde è qualificato come "assenza ingiustificata"; riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "*retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*".

Alla luce di quanto riportato, dedotto dal Decreto legge n. 111 (già trasmesso via mail) e dalla nota n. 1237 del 13 agosto 2021, si invita tutto il personale dell'Istituto a presentare la certificazione verde inviando copia della Certificazione Verde COVID-19 al seguente indirizzo: ufficiopersonale@nerviferrari.edu.it per il controllo, entro il 31 agosto 2021.

Si intende che la presente comunicazione vale anche per tutti i docenti e il personale scolastico (collaboratori scolastici e personale ATA) che prenderanno servizio dal 01/09/2021.

Ringrazio per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gusmeroli Elisa

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse